

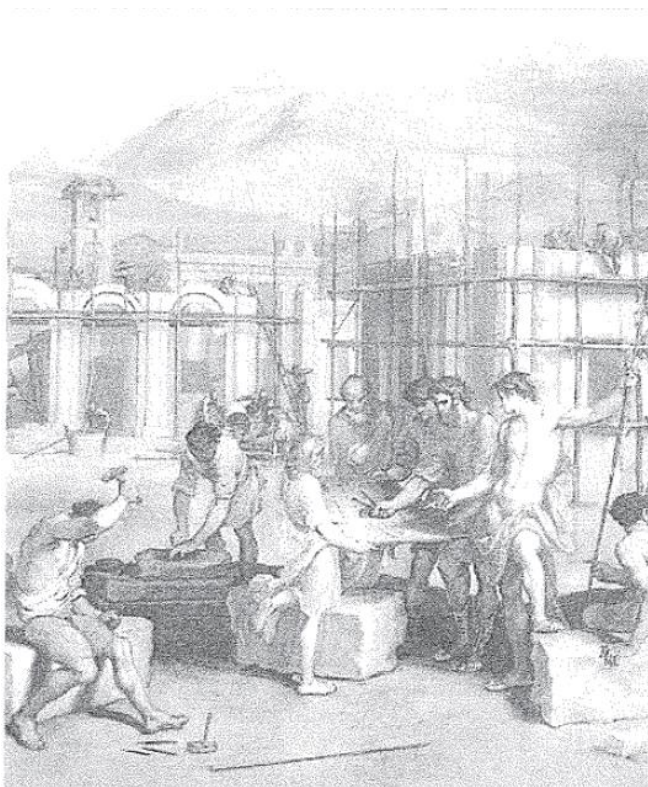


Città di
Sassuolo



**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ELEMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, DI
IMPIANTI TECNOLOGICI E SEGNALETORI
CUP: B82F22000300004**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Progettisti:
Geom. Marco Cuoghi

Direttore dei Lavori:
Geom. Marco Cuoghi

Responsabile del Procedimento:
Ing. Michele Francesco Rino

RELAZIONE GENERALE

Tavola n. RG

		Data		Descrizione
revisione	a	Giugno 2022	Emissione	
	b			
	c			
Archivio	B:\Drive condivisi\SAS-SGP-LLPP\Energy Management_PUBBLICA ILLUMINAZIONE_Accordo quadro - lavori di straordinaria 2022\Accordo Quadro straordinaria 2022-2023\Tecnico 2022			



REG. N. _____/SGP

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ELEMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, DI IMPIANTI TECNOLOGICI E SEGNALATORI CUP: B82F22000300004 - CIG _____

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____, presso la sede legale della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., via Fenuzzi n. 5, Sassuolo (MO), tra i signori:

1. MICHELE FRANCESCO RINO nato ad Aiello Calabro (CS) il 25/07/1965, che agisce nel presente atto in qualità di Direttore Tecnico a ciò autorizzato dall'Amministratore Unico della società a socio unico Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. con sede in Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Modena n. 03014250363, giusta procura Rep. 10687 del 04/06/2020 a ministero notaio A. Fatuzzo di Castellarano (RE), di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Società»;

2. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'impresa che rappresenta, il quale interviene e stipula il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della suddetta società, con sede legale in via _____ n. _____, _____ (____), C.F. e P. IVA _____, iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di _____, in seguito indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Esecutore";

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, è stato disposto di:
 1. approvare il progetto definitivo - esecutivo denominato "*Accordo quadro per lavori di manutenzione elementi di pubblica illuminazione, semaforici, di impianti tecnologici e segnalatori*" CUP _____ redatto dal geom. Marco Cuoghi, dipendente di SGP s.r.l., per un importo dei lavori da appaltare di euro _____, di cui euro _____ oggetto dell'offerta di ribasso ed euro _____ per oneri per la sicurezza già

predeterminati in sede di progetto e non oggetto dell'offerta, oltre ad euro _____ per somme a disposizione della Società (imprevisti, contributo ANAC, IVA al 22%), per una spesa complessiva di euro _____ IVA al 22% compresa;

2. dare atto che la Società provvederà all'affidamento ed esecuzione dell'appalto in oggetto come previsto dall'accordo quadro e a tutte le conseguenti disposizioni dell'Amministratore Unico della Società, relativi alla realizzazione delle opere, mentre il relativo finanziamento, a carico del bilancio comunale, sarà corrisposto alla Società previa presentazione della contabilità dei lavori, nonché del certificato di regolare esecuzione finale;

- con Disposizione del Direttore Tecnico della Società n. ____ del _____, a seguito dell'espletamento della gara, l'accordo quadro per l'esecuzione degli *"Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio arboreo comunale"* è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace alla ditta _____, con sede legale in via _____, _____ (____), C.F. e P. IVA _____, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno n° ____ preventivi secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo di euro _____ IVA esclusa, di cui euro _____ per lavori a base d'asta ed euro _____ quali costi della sicurezza non assoggettati a ribasso, ed è stato dato atto che il ribasso offerto in sede di gara, pari al ____% (_____, __ percento), sarà applicato all'elenco prezzi unitari, che di fatto costituirà i prezzi contrattuali utili per la contabilità dei lavori, fino ad esaurimento dell'intero importo posto a base di gara, da impiegare per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria delle alberature comunali che presentano eventuali criticità;
- che ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo della Società n. _____;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come

sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro così come definito dall'art. 54, comma quarto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'esecuzione di lavori di manutenzione elementi di pubblica illuminazione, semaforici, di impianti tecnologici e segnalatori, secondo quanto stabilito negli elaborati progettuali e nelle condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La Società, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, l'attivazione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'appalto "lavori di manutenzione elementi di pubblica illuminazione, semaforici, di impianti tecnologici e segnalatori", così come indicato e dettagliato nella documentazione di gara.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare gli interventi completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dalla richiesta di offerta e dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori oggetto del contratto è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

ART. 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____ (diconsi euro _____/____), di cui:
 - a) euro _____ per lavori veri e propri
 - b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

dando atto che il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato all'elenco prezzi unitari, che di fatto costituirà i prezzi contrattuali utili per la contabilità dei lavori, fino ad esaurimento dell'intero importo

posto a base di gara da impiegare per svolgere ulteriori lavori di manutenzione elementi di pubblica illuminazione, semaforici, di impianti tecnologici e segnalatori. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto è stipulato interamente "a misura", per cui l'importo delle categorie omogenee di lavori è **OG 10** "impianti di pubblica illuminazione" per euro _____

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerte dall'Appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto da presente contratto per quanto concerne le variazioni al progetto.

ART. 3. Condizioni generali del contratto

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del presente contratto e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

2. I lavori di cui al presente contratto sono inoltre concessi ed accettati sotto l'osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

a) ELABORATI TECNICI

- Relazione Tecnica
- Schema di contratto
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Elenco Prezzi Unitari
- Piano Operativo di Sicurezza di cui al Decreto n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto
- Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui al Decreto n. 81 del 2008 e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del citato Decreto n. 81, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 5, dello stesso Decreto n. 81

- D.U.V.R.I.

3. L'offerta economica e tutti gli altri suddetti documenti si intendono facenti parte integrante e sostanziale del contratto e sono depositati nel relativo fascicolo del contratto, agli atti della Società, documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. In caso di norme del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando - disciplinare di gara – lettera di invito – richiesta di offerta o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
7. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto ed, in particolare:
 - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Decreto Ministeriale n. 145/2000;
 - Decreto Legislativo n° 81 del 2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 con i relativi allegati;
 - Regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti applicabili e per quanto vigente;

- Norme in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali;
- "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" del 31.03.2011 sottoscritto dal Comune di Sassuolo ed esteso anche a Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. con D.G.C. n.186 del 12.07.2011, scaricabile all'indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it alla sezione "Bandi di gara" del sito internet comunale;
- il Modello Organizzativo Gestionale di SGP s.r.l. (MOG 231) e il Codice Etico adottato da Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. con disposizione n.21 del 23/06/2020 scaricabile all'indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla Società.

ART. 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Sassuolo, all'indirizzo via Fenuzzi, n. 5, presso la sede legale della Società.
2. Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore avverranno per stati di avanzamento, e saranno effettuati mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al capoverso 4 del medesimo articolo, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un importo non inferiore a euro _____ dell'importo contrattuale.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, nonchè ad operare sul conto di cui al successivo comma 4, per conto dell'Appaltatore, i signori:
 - _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ (____),
via _____ n. _____, operante in qualità di _____ C.F. _____;

- _____, nato a _____ () il _____, residente a _____ (),
via _____ n. _____, operante in qualità di _____ C.F.
_____;

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN _____ ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Società, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

4. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Società, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
5. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Società può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Società la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 5. Durata dell'accordo quadro e contratti discendenti

1. L'accordo quadro avrà durata di 24 mesi a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, ovvero dalla data di inizio lavori nel caso di consegna anticipata e, comunque, al massimo sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, anche se raggiunto un termine temporale inferiore. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti discendenti di cui al successivi commi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, venga

raggiunto in un termine inferiore.

2. La stipulazione dell'accordo quadro consentirà alla Società la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "discendenti") con l'Affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo, stipulati "a misura", come definito dall'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso offerto dall'aggiudicatario ed al netto degli oneri della sicurezza, computata di volta in volta in relazione alle lavorazioni da svolgere.
3. I contratti discendenti/ordinativi potranno essere stipulati a partire dalla sottoscrizione dell'accordo quadro, previa determinazione a contrarre da parte della Società, nel rispetto dell'art. 32 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., fatte salve le necessità urgenti di cui all'art.7, secondo periodo, del Capitolato Speciale d'Appalto.
4. I contratti discendenti di importo inferiore a euro 40.000,00, saranno stipulati per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, per mezzo di ordinativi recanti la firma, da parte dei contraenti, degli atti che li compongono.
5. Si specifica che i contratti discendenti/ordinativi potrebbero avvenire in conseguenza a necessità improvvise ed oggettive, pertanto il valore dei singoli potrà anche essere inferiore a euro 1.000,00.
6. Con ciascun eventuale contratto discendente ovvero ordinativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento e conterrà di regola le indicazioni prescritte all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Impresa dovrà eseguire, per ciascun contratto discendente/ordinativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.
7. La Società si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto discendente/ordinativo e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.

8. La Società si riserva, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto discendente. Pertanto, qualora l'ultimo contratto discendente preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
9. Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate per esempio alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell'intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati, la Società si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all'esecutore l'intero importo complessivo al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l'esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.

ART. 6. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Società si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Società si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Società avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Società non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____ (diconsi euro _____).
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Società, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ART. 8. Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Società abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa

dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Società si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ART. 9. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri qualora sia previsto il mantenimento in loco dello stesso per più giornate lavorative;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le domande per occupazioni temporanee di suolo;
 - f) la custodia e la conservazione delle opere provvisori e per tutta la durata delle lavorazioni.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore inoltre la custodia e la tutela degli spazi in cui viene

espletato il lavoro, così come tutti i manufatti e materiali in essi insistenti, anche se di proprietà della Società o del Comune di Sassuolo solo durante le fasi di lavorazione e di svolgimento dei lavori e ciò anche durante periodi di sospensione delle prestazioni, solo qualora l'Appaltatore abbia delimitato porzioni d'area, impedendone l'accesso a terzi, attraverso i necessari apprestamenti atti a tutelare la salute e la sicurezza dei fruitori.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50%, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro _____
3. La contabilità dei lavori è effettuata a misura.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Società e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 11. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la Società, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può essere corrisposta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

3. In deroga al comma 2:

- a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore a euro_____; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
- b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dello stesso importo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni, con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e con estinzione due anni dopo l'emissione del regolare esecuzione.

6. In ogni caso, ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40, se il pagamento è superiore a euro 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

La Società prima della liquidazione delle fatture provvederà ad accertare il corretto assolvimento da parte dell'Appaltatore dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché tutti gli altri obblighi similari previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale dell'impresa mediante richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), la Stazione Appaltante provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie

Generale n.27 del 03.02.2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

ART. 14. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 100% (cento per cento) dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Società, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 15. Certificato di regolare esecuzione

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal Responsabile del Procedimento.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione , trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

ART. 16. Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Società potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali.

3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
- b) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica;
- e) raggiungimento di penali per un importo superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- f) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte della Società;
- g) ricorso al subappalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- i) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del

presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

k) cessione, anche parziale, del contratto;

l) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti della Società di Sassuolo, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

m) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

n) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

4. In tali casi la Società potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 6, comma 1, è computata sul

periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 17. Riserve - Controversie – Contenzioso – Foro competente

1. Per le eccezioni e controversie dell'Appaltatore, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e per la definizione delle controversie fra la Società e l'Appaltatore sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma degli artt. artt. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Qualora l'importo delle riserve raggiunga il 15% dell'importo contrattuale verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dagli articoli 209, 210 e 211 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al Tribunale di Modena.



5. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 18. Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

a) quanto alla Società: *sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it*

b) quanto all'Appaltatore: _____

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

ART. 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Società effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ prot. _____ n. _____.

ART. 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Società:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio *«incident and injury free»*.

ART. 21. Codice di Comportamento e Codice Etico

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. approvato con disposizione n.21 del 23/06/2020 scaricabile all'indirizzo <https://www.comune.sassuolo.mo.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla Società.

2. La violazione degli obblighi di cui al Codice e al D.P.R. di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 22. Protocollo di legalità

1. Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 23. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

ART. 24. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Società e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.
5. La Società corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, si applicherà quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 25. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria per la cauzione definitiva numero _____ emessa in forma _____ in data _____, dalla società _____, con sede legale in _____ n. ____, CAP _____ C. F. e P. IVA _____ – Agenzia n. _____ di _____, per l'importo di euro _____ pari al ____% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione .
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Società abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 26. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione con polizza numero _____ rilasciata dalla società _____, con sede legale in _____ n. ____ CAP _____ – C. F. e P. IVA _____ – Agenzia n. _____ di _____, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____ / ____), ripartito come da Capitolato Speciale d'Appalto art. 19;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale/sinistro di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00);

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 27. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) Capitolato Speciale d'appalto
- b) Relazione progettuale
- c) Elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a)
- d) Piani di sicurezza previsti dal D.L. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (ove presenti);
- e) Polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 25 e 26
- f) Capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, si considerano parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegati; vengono sottoscritti dalle parti e conservati dalla Società presso la sede.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- b) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabile

c) D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con relativi allegati

ART. 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

ART. 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Società.
5. L'imposta di bollo pari ad euro _____ è stata assolta mediante versamento con il modello F24 presso _____.

ART. 30. Trattamento dei dati personali

La Società, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679,

informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

ART. 31. Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Società.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Società.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Società ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli alla Società.

ART. 32. Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto: art. 2 "Descrizione dei lavori"; art. 15 "Oneri ed obblighi dell'appaltatore - assunzione e trattamento del personale", art. 34 "Recesso – risoluzione del Contratto".

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.

Ing. Rino Michele Francesco - Direttore Tecnico

Per la ditta Appaltatrice

_____ - Legale Rappresentante